

(N. 2614)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° ottobre 1952 (V. Stampato N. 2883)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1952

Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvato e reso eseguibile l'atto di sottomissione, annesso alla presente legge, rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma in data 4 marzo 1952 ed accettato con la stessa data dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale per la durata di anni 15.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCARICO,
INSILAMENTO E SPEDIZIONE DEL SALE IN CIVITAVECCHIA**

La sottoscritta Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma - Via Gregoriana, n. 12 - che nel corso dell'atto sarà chiamata semplicemente « assuntore » - legalmente rappresentata dal sig. Alessandro Pantanella come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Roma in data 1° marzo 1952 - unito al presente atto di sottomissione - si obbliga ad eseguire il servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale in Civitavecchia, alle condizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione riflettono:

A) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

B) Presa con mezzi meccanici del sale in sacchi da un quintale da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia o da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo previa pesatura e svuotatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio sui vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

C) Presa del sale giunto alla rinfusa per ferrovia dal vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto o insilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

D) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse e scatole, da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia o da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale affiancati ai magazzini del silo.

E) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e carico alla rinfusa previa pesatura su vagoni scoperti posti sotto carico sul binario raccordato, nel quantitativo di un massimo di tonnellate 200 giornaliere, mentre la differenza per raggiungere la rata giornaliera di discarica, dovrà essere immessa nel silo come alla lettera *A)* del presente articolo.

F) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole da stiva di nave affiancate alla banchina del silo al molo del

Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto, carico e stivaggio, previa pesatura, su vagoni posti sotto carico sul binario raccordato, su autocarri e carri a trazione animale affiancati ai magazzini del silo.

G) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, carico, su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi.

H) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi.

I) Presa dei colli di sale in sacchi e di materiali vari dai piani caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, riscontro dei colli, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico e pesatura e viceversa.

I prezzi riflettenti le prestazioni contemplate nel presente articolo sono elencati al successivo articolo 31.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce per tutta la durata del presente atto un movimento minimo annuo di sale in uscita dal silo di quintali duecentoquarantamila (quintali 240.000). L'assuntore però si impegna di effettuare il servizio anche per quantitativi superiori al suddetto minimo al prezzo di cui al successivo articolo 31, n. 2.

Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo di sale estratto non ha raggiunto i quintali duecentoquarantamila (quintali 240.000) l'Amministrazione dei monopoli di Stato corrisponderà all'assuntore il corrispettivo supplementare in ragione del numero dei quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito al prezzo unitario di cui al successivo articolo 31, n. 1, lettera A).

Art. 3.

Il quantitativo di sale da spedire giornalmente agli organi di distribuzione e di vendita aggregati al deposito di Civitavecchia resta fissato nel massimo di quintali novecento (quintali 900). L'assuntore però si impegna di spedire, quando occorra, anche quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo articolo 31, n. 3.

Art. 4.

Il quantitativo di sale giunto alla rinfusa o in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato da introdurre nel silo resta fissato nel massimo di quintali novecento (quintali 900) giornalieri. L'assuntore però si impegna di introdurre, quando occorra, anche quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo articolo 31 numero 5.

Art. 5.

Il quantitativo di sale comune e speciale che le campate del silo potranno contenere non dovrà superare i quintali centomila (quintali 100.000).

Art. 6.

Nelle operazioni di immissione e di estrazione dei sali in massa sciolta ed in sacchi saranno impiegati i mezzi meccanici di cui il silo è dotato.

La pesatura dei sali in arrivo alla rinfusa - via mare - sarà effettuata con bilance automatiche di potenzialità non inferiore a quattrocento chilogrammi (chilogrammi 400) per ciascuna pesatura. Le bilance automatiche per l'estrazione dei sali faranno pesate di chilogrammi cento (chilogrammi 100) o cinquanta (chilogrammi 50) ognuna. La pesatura dei sali in uscita potrà anche essere effettuata con bilance manovrate a mano.

La potenzialità oraria media degli apparecchi meccanici di immissione per i sali giunti alla rinfusa - via mare - sarà mantenuta complessivamente non inferiore a settantacinque tonnellate (tonnellate 75) per lo scarico da nave, mentre lo scarico da vagone sarà effettuato con lavoro a braccia in ragione di tonnellate dieci ora. Quella degli apparecchi di estrazione del sale comune dovrà mantenersi non inferiore a complessive tonnellate orarie undici e chilogrammi duecentocinquanta (tonnellate 11,250).

Alla introduzione ed estrazione dei sali speciali in sacchetti, casse e scatole provvederà l'assuntore con la propria manovalanza.

Tutte le suindicate operazioni saranno dall'assuntore condotte in modo da evitare la avaria ed il deperimento del genere.

Art. 7.

È a carico dell'assuntore e compreso nei prezzi contrattuali l'onere della manutenzione degli apparecchi meccanici fissi e mobili e loro accessori di cui è dotato il silo, dei quali dovrà assicurare in ogni occorrenza, il regolare funzionamento.

Art. 8.

Alla manovra dei vagoni ferroviari nell'area portuale in concessione al silo verrà provveduto a cura e spese dell'assuntore ed il relativo onere si intende compreso nei prezzi contrattuali. Resterà invece a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato il movimento dei vagoni sui binari esterni alla detta area.

Art. 9.

L'assuntore corrisponderà il canone mensile di lire 10.000 (lire diecimila) per l'uso concesso dall'Amministrazione dei monopoli di Stato nel fabbricato del silo di due stanze con annessi accessori, da adibire ad ufficio per il proprio personale addetto al silo.

Le spese per la illuminazione ed il riscaldamento dei suindicati ambienti faranno carico all'assuntore. I consumi saranno dedotti dagli appositi contatori installati sulla rete della luce e della energia elettrica del silo.

Art. 10.

L'assuntore nella esecuzione dei propri compiti di servizio e particolarmente nell'espletamento delle operazioni riflettenti il ricevimento dei sali, la loro spedizione agli Organi di distribuzione e di vendita approvvigionati dal Deposito generi di monopolio di Civitavecchia e tempestiva richiesta del numero di vagoni giornalmente occorrenti si atterrà agli ordini che gli perverranno in tempo utile dalla direzione del deposito stesso.

A questo scopo dovrà tenere costantemente a Civitavecchia un proprio rappresentante che dovrà essere persona di gradimento dell'Amministrazione, facoltizzato a trattare e risolvere direttamente colla suaccennata direzione tutte le questioni inerenti l'espletamento delle suddette operazioni.

Art. 11.

L'assuntore dovrà effettuare tutte le prestazioni a lui affidate col presente atto, colla dovuta regolarità e senza sospensioni che non siano causate da mancanza di vagoni per fatto delle ferrovie e da casi di provata e riconosciuta forza maggiore.

Verificandosi interruzioni di energia elettrica per forza motrice degli apparecchi meccanici, l'assuntore provvederà a sopperirvi con adeguato lavoro a braccia per un minimo di tonnellate 200 (duecento) per un turno normale di lavoro. Qualora l'assuntore senza giustificato motivo interrompesse il servizio e, regolarmente diffidato, non lo riprendesse all'inizio della seconda giornata lavorativa dopo la sospensione, l'Amministrazione provvederà ad effettuarlo in danno con i mezzi e nei modi che riterrà più opportuni.

In tale caso l'assuntore dovrà lasciare il silo e tutto l'impianto meccanico in ordine e funzionante a completa disposizione dell'Amministrazione e rifonderà alla stessa l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio in danno, assoggettandosi alla trattenuta di cui al successivo articolo 19.

Art. 12.

Le porte ed i boccaporti che immettono nella campata e nei magazzini sali dopo effettuate le operazioni di introduzione e di estrazione dei sali dovranno essere chiusi e piombati a cura dello assuntore e con l'assistenza della Guardia di finanza e le relative chiavi saranno tenute in consegna dalla Direzione del locale deposito generi di monopolio.

L'assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi sottrazione dei sali e di materiali di pertinenza dell'Amministrazione che venisse effettuata durante le suddette operazioni e si obbliga alla rifusione del danno e precisamente: per i sali al prezzo di tariffa di vendita al pubblico e per gli altri articoli al prezzo da stabilirsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Art. 13.

In caso di avaria e di deperimento del sale per poca cura posta nelle operazioni di introduzione e di estrazione e di deficiente conservazione del sale stesso nelle campate del silo per pulizia ed igiene, l'assuntore risarcirà l'Amministrazione dei conseguenti danni, valutati a seguito di perizia effettuata dai funzionari dell'Amministrazione.

Art. 14.

La fornitura e la manutenzione dei sacchi vuoti sarà a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvedendo però l'assuntore a tutte le operazioni di cui ai punti *G* e *H* del precedente articolo 1.

L'Amministrazione provvederà in tempo utile acchè i sacchi occorrenti per la giornaliera esecuzione del servizio siano pronti per la consegna al personale dell'assuntore, da effettuarsi presso il magazzino recipienti annesso al silo.

Art. 15.

Il rifornimento dei sali via mare del deposito di Civitavecchia si effettuerà a mezzo di navi, con piena facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di regolarlo nel modo che riterrà più opportuno, previo tempestivo avviso all'assuntore.

Le navi da porsi sotto carico dovranno essere di portata lorda non inferiore alle 1000 tonnellate nè superiore alle tonnellate 5000. Il loro pescaggio dovrà comunque consentire il facile attracco alla banchina del silo.

Art. 16.

Per le navi di portata lorda dalle 1000 alle 2000 tonnellate lo scarico dovrà effettuarsi in ragione di tonnellate 500 per ogni giorno lavorativo, ferma restando la rata di 200 tonnellate per turno normale di lavoro nel caso di lavoro a braccia previsto all'articolo 11.

Per quello di portata lorda dalle 2001 alle 5000 tonnellate lo scarico dovrà effettuarsi in ragione di tonnellate 600 per ogni giorno lavorativo, ferma restando la rata di 200 tonnellate per turno normale di lavoro nel caso di lavoro a braccia previsto dall'articolo 11.

Art. 17.

L'assuntore dovrà iniziare lo scarico delle navi affiancate alla banchina del silo dopo espletate tutte le formalità portuali e doganali, osservando le condizioni stabilite nei singoli contratti di noleggio in quanto siano non in contrasto colle clausole del presente atto, e, in mancanza di questi, secondo le consuetudini del porto. Dal momento in cui verrà iniziato lo scarico, decorrerà il computo del quantitativo giornaliero scaricato agli effetti delle stallie.

Le navi in arrivo con carico di sale dovranno rispettare il turno alla discarica.

Art. 18.

Se l'assuntore non raggiungesse nello scarico delle navi le stallie, per giorno lavorativo o turno normale di lavoro o parte, come convenuto ai precedenti articoli 11 e 16, soggiacerà a titolo di penale al pagamento delle controstallie dovute in dipendenza dei contratti di noleggio stipulati dall'Amministrazione. Analogamente verrà assoggettato ad una multa in ragione di lire 25 (venticinque) per quintale e per ogni giorno di ritardo qualora non raggiungesse giornalmente per le spedizioni ordinate dal dirigente del Deposito il quantitativo richiesto, come fissato al precedente articolo 3.

Art. 19.

Le somme che l'Amministrazione fosse in diritto di addebitare all'assuntore nei casi previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 18 del presente atto saranno trattenute sulle competenze allo stesso dovute senza che occorra intimazione o condanna giudiziale.

Art. 20.

Agli effetti della esecuzione delle operazioni di introduzione e di estrazione dei sali dal silo, si stabilisce che la giornata lavorativa va computata, in ogni tempo, in conformità all'orario che viene osservato nel porto di Civitavecchia.

Gli eventuali ritardi nella immissione dei vagoni in arrivo, sul binario raccordato, dovranno risultare da un apposito statino di movimento giornaliero, controfirmato da un funzionario del locale Deposito generi di monopolio, dal delegato dell'assuntore e dal capoposto della Guardia di finanza addetto alla vigilanza sul movimento dei sali.

Art. 21.

La durata del contratto è stabilita in anni quindici a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione.

Art. 22.

Le competenze dovute mensilmente all'assuntore verranno liquidate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato con pagamento mediante ordinativi diretti intestati a nome dell'assuntore ed esigibili presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Roma, con quietanza del signor Francesco Cinciari o del signor Alessandro Pantanella o del dottore Ludovico Rossi Espagnet rispettivamente presidente, consigliere delegato e direttore della Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia, disgiuntamente fra loro.

Art. 23.

Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente atto viene fissato nella misura di lire 15.000.000 (lire quindicimilioni) pari ad un sessantesimo dell'importo contrattuale.

L'assuntore, in considerazione della sua notoria solidità, viene esonerato dal prestare l'anzidetta cauzione e, pertanto, con il presente atto autorizza l'Amministrazione dei monopoli di Stato ad applicare sull'ammontare dell'appalto una riduzione corrispondente al 5 per cento (cinque per cento), annuo sull'importo della cauzione medesima, per tutto il tempo in cui essa dovrebbe restare vincolata a termini del presente atto. La detta riduzione verrà operata anno per anno in occasione del pagamento a saldo del servizio oggetto del presente appalto riflettente ciascun anno contrattuale.

Art. 24.

Alla fine di ciascun trimestre contrattuale, a richiesta di una delle parti contraenti, da comunicarsi entro il trimestre stesso, si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali quando nel complesso dell'appalto si sia verificata una differenza di prezzo superiore al 10 per cento (dieci per cento) in aumento o in diminuzione.

Alla fine di ciascun trimestre sarà effettuato il conguaglio delle differenze verificatesi in confronto dei prezzi contrattuali, nel corso dell'appalto a cominciare dall'inizio dell'appalto stesso.

Più variazioni si sommano. Variazioni e somme di variazioni saranno operative soltanto per la parte della differenza eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini della revisione i prezzi si intendono fissati alla data del 1° febbraio 1951. Ai fini medesimi saranno riconosciute però le variazioni aventi decorrenza anteriore alla data di inizio della esecuzione del presente atto e comunicate ufficialmente in epoca successiva alla suddetta data del 1° febbraio 1951.

Art. 25.

Ai fini del calcolo della revisione di cui al precedente articolo 24 il prezzo contrattuale si considererà convenzionalmente così costituito:

a) retribuzioni al personale:

1° dipendente dalla Società:

amministrativo	8,25 %
operaio	8,25 %
2° Compagnia portuale	57,95 %
b) materiali (convenzionalmente profilati di ferro)	23,50 %
c) energia elettrica	2,05 %

Per il calcolo delle variazioni sarà tenuto conto dei seguenti dati:

a) mano d'opera silo (operai ed impiegati) - Federazione nazionale magazzini generali d'Italia (Roma) Lungotevere delle Navi, 30 - Contratti collettivi e successive modificazioni;

b) Compagnia portuale - Capitaneria di porto di Civitavecchia - Ordinanze dell'Ufficio del lavoro portuale;

c) materie prime - quotazioni *Bollettino mensile Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma*.

Art. 26.

Per l'uso degli elevatori del silo nella scarica del grano e di altri prodotti ammessi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'assuntore corrisponderà all'Amministrazione per ogni apparecchio-ora impiegato, un canone in ragione di sette volte il prezzo unitario di cui al successivo articolo 31, lettera A) in vigore al momento della scarica.

Art. 27.

Tutti gli oneri, le tasse e le imposte presenti e future dipendenti dall'esercizio di quanto è convenuto col presente atto sono, in quanto applicabili, ad esclusivo carico dell'assuntore.

Art. 28.

Agli effetti del presente atto, l'assuntore elegge il proprio domicilio legale in Roma - via Gregoriana, 12 - sottoponendosi alla giurisdizione del tribunale di detta città.

Art. 29.

Le spese di bollo, registrazione e imposta generale sull'entrata, sono a carico dell'assuntore.

Art. 30.

L'importo dell'appalto viene presuntivamente determinato in lire 60.000.000 (lire sessantamilioni) annue e quindi per l'intera durata quindicennale dell'appalto in lire 900.000.000 (lire novecento milioni).

Art. 31.

I prezzi unitari di cui al presente appalto, qui sotto indicati, si intendono fissati alla data del 1° febbraio 1951:

Articolo	DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
1	A) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale, a quintale	206 (duecentosei)
1	B) Presa con mezzi meccanici del sale in sacchi da un quintale da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, o da vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo previa pesatura e svuotatura; presa dalla campata, pesatura e insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base aumentato del sovrapprezzo di lire 50) a quintale	256 (duecentocinquantasei)
1	C) Presa del sale giunto alla rinfusa per ferrovia dal vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura, presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base aumentato del 30 per cento) a quintale	267,80 (duecentosessantasette e 80 centesimi)

Articolo	DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
1	<p>D) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole, da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia o da vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del silo, previa pesatura, presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (pari al prezzo base) a quintale</p> <p>Sovraprezzo per ogni sacchetto, cassa o scatola</p>	<p>206 — (duecentosei)</p> <p>10 — (dieci)</p>
1	<p>E) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e carico alla rinfusa previa pesatura, su vagoni scoperti posti sotto carico sul binario raccordato (prezzo base diminuito del 21 per cento) a quintale</p>	<p>162,74 (centosessantadue e 74 centesimi)</p>
1	<p>F) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto, carico e stivaggio, previa pesatura, su vagoni posti sotto carico sul binario raccordato su autocarri e carri a trazione animale (prezzo base diminuito del 21 per cento) a quintale</p> <p>Sovraprezzo per ogni sacchetto, cassa o scatola</p>	<p>162,74 (centosessantadue e 74 centesimi)</p> <p>10 — (dieci)</p>
1	<p>G) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi a quintale</p>	<p>110 — (centodieci)</p>
1	<p>H) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale da vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi; a quintale</p>	<p>70 — (settanta)</p>
1	<p>I) Presa dei colli di sale in sacchi e di materiali vari dai piani caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, riscontro dei colli, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico e pesatura o viceversa; a quintale</p>	<p>110 — (centodieci)</p>
2	<p>Per i quantitativi eccedenti i quintali 240.000 annui di sale portati in uscita (prezzo base diminuito del 26 per cento); a quintale</p>	<p>152,44 (centocinquantadue e 44 centesimi)</p>
3	<p>Per i quantitativi superiori a quintali 900 di sale e fino a quintali 1.800 spediti giornalmente agli Organi di distribuzione e di vendita aggregati al deposito di Civitavecchia (prezzo base aumentato del 5 per cento); a quintale</p>	<p>216,30 (duecentosedici e 30 centesimi)</p>
4	<p>Per i quantitativi eccedenti i quintali 240.000 annui di sale portati in uscita e superiori a quintali 900 e fino a quintali 1.800 spediti giornalmente agli Organi di distribuzione e vendita (prezzo base diminuito del 26 per cento e aumentato del 5 per cento) a quintale</p>	<p>162,74 (centosessantadue e 74 centesimi)</p>
5	<p>Per i quantitativi di sale giunto alla rinfusa su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato e introdotti nel silo in quantità superiori a quintali 900 e fino a quintali 1.800 (prezzo base aumentato del 30 per cento e del 5 per cento)</p>	<p>278,10 (duecentosettantotto e 10 centesimi)</p>

Art. 32.

Il presente atto di sottomissione, mentre è impegnativo per l'assuntore dalla data della sottoscrizione, non lo sarà per l'Amministrazione dei monopoli di Stato fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo nelle forme volute dalla legge.

Art. 33.

Il presente atto viene redatto in tre originali di cui due su carta da bollo da lire 32 per uso della Direzione generale dei monopoli di Stato e dell'assuntore e l'altro su carta da bollo da lire 24 per uso dell'Ufficio del registro di Roma.

Roma, li 4 marzo 1952.

Società sili e magazzini generali di Civitavecchia A. PANTANELLA.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO DIREZIONE GENERALE

N. 808 di repertorio.

Visto il presente atto di sottomissione e riscontrato regolare in ogni sua parte, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Roma, li 4 marzo 1952.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato: G. LIPARI.

MOD. C.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
ROMA

Prot. Certificati n. 4004.

Visto il Registro delle ditte tenuto da questo Ufficio a norma di legge;

SI CERTIFICA

che in detto registro al n. 9045, per notifica 13 maggio 1925 e successive, trovasi iscritta la Società anonima « Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia »; con sede in Roma, Via Gregoriana 12, capitale lire 72.0000.000 (settantadue milioni) interamente versato: esercente sylos da cereali e da sale, magazzini generali, frigorifero e capannoni, posti nel porto di Civitavecchia, molo del Bicchiere.

SI CERTIFICA INOLTRE

risultare da atti legali in possesso di questa Camera:

che il signor Alessandro Pantanella fu Tommaso è stato nominato l'8 agosto 1949 per la durata di tre esercizi sociali (gli esercizi si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno) Consigliere delegato della suddetta società;

che giusta il disposto dell'articolo 30 del vigente statuto sociale (25 ottobre 1945) « la società è legalmente rappresentata in giudizio e di fronte ai terzi, tanto dal presidente, quanto dal dal consigliere delegato ».

Si rilascia il presente certificato a richiesta della suddetta Società.

Roma, 1° marzo 1952.

Il Segretario generale

Il funzionario Delegato dott. FRANCESCO POMILIO.